

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TONIOLLI, FILOGRANA, LAURO,
MUNGARI, CAMBER, GERMANÀ, BALDINI, BETTAMIO,
BUCCI, TOMASSINI, MANCA, VENTUCCI, TRAVAGLIA,
MANFREDI, CONTESTABILE, PASTORE, GRECO, SELLA DI
MONTELUCE, MAGGIORE, BEVILACQUA, RIZZI e DE ANNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1998

**Nuove norme in materia di insegnamento
della lingua straniera nella scuola**

ONOREVOLI SENATORI. - L'Unione europea, per motivi più che giustificati, attribuisce molta importanza all'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici nelle attività didattiche. Più che giustificati perchè, nelle lunghe distanze che separano i vari popoli dell'Unione, gli strumenti didattici adatti a soddisfare le esigenze di una realtà completamente nuova rispetto al passato sono i *computer*, i video, i satelliti. Ma perchè i cittadini dell'Unione europea possano comunicare tra di loro è necessario che gli uni conoscano la lingua degli altri. Gli Stati dell'Unione europea hanno compreso che il volere costruire l'Europa senza creare le condizioni perchè i cittadini di quegli Stati si comprendano e comunichino tra di loro, cioè senza affrontare seriamente il problema dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue, è una pretesa che può portare solo al fallimento.

Nella scuola, oggi, vengono insegnate le categorie grammaticali, ma non viene insegnata la lingua come capacità che consente agli apprendenti di mettere in relazione le cose, i fatti, gli eventi, secondo il sistema verbale dei nativi che se ne servono per comunicare nel loro gruppo sociale. L'insegnamento delle categorie grammaticali della lingua straniera risulta addirittura incompatibile con l'apprendimento della lingua straniera intesa come capacità di comunicare i propri sentimenti, le proprie idee, le proprie valutazioni, eccetera. Se, infatti, l'apprendente impara durante la lezione di lingua le categorie grammaticali non può comunicare le sue idee nella lingua straniera e se parla dei propri problemi non può parlare delle regole grammaticali. La grammatica, utilizzata come oggetto di analisi, è una struttura a sè, con una logica che riguarda solo la sua organizzazione relazionale, senza lega-

mento con il mondo, con la natura, con la società come invece è la lingua comunicativa. La differenza tra «l'esercitazione sulla lingua», che avviene in classe, e «l'uso della lingua» che avviene nei contesti comunicativi, dovrebbe costituire uno dei punti qualificanti nei metodi di didattica delle lingue straniere e, invece, è completamente ignorata. Gli esperti di didattica delle lingue hanno basato le loro teorie su una contraddizione di fondo: da una parte, offrono agli apprendenti strutture linguistiche perchè vengano ripetute in una circostanza futura, e dall'altra pretendono che gli apprendenti creino nuove strutture linguistiche adatte alle situazioni comunicative future.

L'apprendimento di una lingua straniera non è come imparare una lingua da zero. È un adattamento o una estensione delle abilità biologiche a forme linguistiche esteriori di un'altra lingua, adattamento reso possibile grazie ai fattori biologici che accomuna tutti i parlanti. Sono proprio questi fattori che rendono possibile l'apprendimento della lingua straniera sotto forma di continuazione e di approfondimento della lingua materna.

Quindi, per quanto riguarda l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue straniere, ci troviamo di fronte ad un bivio: o si mettono gli apprendenti in condizione di parlare «del» parlare, ed è quello che è stato fatto nel passato, e tuttora si fa, perchè vengono applicate alla didattica delle lingue le teorie dei linguisti, le quali mirano a spiegare il prodotto del parlare e dello scrivere, come fenomeni autonomi, e in questo caso gli apprendenti non possono «parlare per comunicare», oppure si mettono gli apprendenti in condizione di parlare e di capire tramite i sistemi vocale e segnico della lingua straniera, così da permettere loro di

comunicare nella lingua straniera come comunicano i parlanti nativi di quella lingua.

Oggi, in considerazione dei frequenti contatti tra i popoli di lingue diverse, e nella prospettiva della realizzazione dell'Unione europea, la didattica della lingua straniera deve essere vista nel dinamismo della comunicazione umana, e la comunicazione umana implica contemporaneamente l'intervento, la sovrapposizione, la costruzione, la trasformazione, l'interdipendenza di processi non linguistici, che danno vita a strutture linguistiche. Perciò, non possiamo più seguire la logica della linguistica dal momento che essa prevede d'insegnare «nozioni linguistiche» separatamente come entità in-

dipendenti, del tutto slegate dai fatti e dagli eventi che accadono nelle organizzazioni sociali.

Come attuare praticamente la didattica delle lingue straniere in prospettiva comunicativa? Cambiando approccio al concetto di lingua ereditato dalla linguistica, cambiando i programmi ministeriali, ed esigendo specifica preparazione professionale dei docenti, fornendo nel loro *curriculum* universitario informazioni di tipo psicologico, sociologico, antropologico, nel loro rapporto dinamico-costruttivo, insegnando le teorie pedagogiche e parlando di strumenti didattici, ora assenti nella preparazione dei docenti di lingue.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I docenti di lingua straniera per poter accedere all'insegnamento devono aver frequentato corsi di perfezionamento della lingua all'estero e devono dimostrare di aver soggiornato all'estero per almeno due anni.

Art. 2.

1. Nelle scuole elementari e medie inferiori l'insegnamento della lingua straniera è basato sull'apprendimento della lingua parlata.

2. La grammatica e la letteratura di una lingua straniera sono oggetto di insegnamento nelle scuole medie superiori.

Art. 3.

1. Possono insegnare una lingua straniera, oltre ai laureati italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, anche insegnanti di madrelingua straniera aventi titoli di studio equipollenti a quelli dei laureati in Italia.

2. Ai concorsi a cattedra di lingua straniera per l'immissione in ruolo, per le scuole elementari e medie inferiori, possono accedere i candidati che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1.